



# RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

## TAX NEWS 2017-2

*L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.*



## SOMMARIO

### **NORMATIVA**

Novità fiscali del "Decreto milleproroghe"

Al via i controlli sulle residenze estere "fittizie"

### **GIURISPRUDENZA**

Validità delle operazioni intracomunitarie in assenza di iscrizione al VIES

### **SCADENZE – MARZO 2017**

### **APPROFONDIMENTO**

La disciplina 2017 dei "super-ammortamenti"

### **FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO**

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

## NORMATIVA

### Novità fiscali del "Decreto milleproroghe"

(D.L. n. 244/2016, convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19)

Lo scorso 22 febbraio è stato definitivamente approvato il cd. "Decreto Milleproroghe", provvedimento che, come da prassi ormai invalsa da tempo, contiene al suo interno una miriade di disposti, anche di carattere tributario.

Di seguito si riporta una breve sintesi delle principali novità fiscali – di portata generale – contenute nel suddetto decreto.

#### "Spesometro" – nuova cadenza di invio 2017

A valere per il solo anno 2017 la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) verrà effettuata su base semestrale (anziché trimestrale): il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

La modifica introdotta non attiene all'altra comunicazione periodica introdotta nel 2017 (comunicazione dei dati delle *liquidazioni periodiche IVA*), per la quale rimangono ferme le scadenze originarie (cfr. Tax News 2016/12).

#### Elenchi Intrastat

Vengono di fatto ripristinate, fino al 31 dicembre 2017, le comunicazioni Intrastat relative ad acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi rese da soggetti UE: curiosamente, la novità, che introduce nuovi oneri a carico dei contribuenti, viene derubricata sotto la voce "semplificazioni adempimenti"...

Più in dettaglio:

- si ripristina fino al 31 dicembre 2017 la vigenza degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea;
- a decorrere dal 1° gennaio 2018 la normativa subisce le seguenti modifiche:
  - viene chiarito che la presentazione degli elenchi riepilogativi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche;
  - gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi;
  - i soggetti identificati ai fini dell'applicazione della disciplina sulla territorialità dell'IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (e quindi non più l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea);
  - si affida a un apposito provvedimento (da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe) la definizione di "significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti";

- non viene riproposta di fatto la previsione che escludeva dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

#### Abrogazione comunicazione dei beni ai soci

Viene abrogata la disciplina delle *comunicazioni* all' Agenzia delle Entrate relative alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore (previste ai commi 36–sexiesdecies e 36–septiesdecies dell'articolo 2 del decreto–legge n. 138 del 2011).

Rimane però in vigore la normativa in base alla quale la concessione di beni aziendali ai soci/familiari dell'imprenditore determina, in capo a questi ultimi, un *reddito tassabile IRPEF* pari alla differenza tra il valore di mercato della concessione in uso del bene ed il corrispettivo riconosciuto dal socio alla società per tale godimento (art. 67, comma 1, lett. h–ter) del TUIR).

#### Regimi di favore per i lavoratori che rientrano in Italia

Viene prorogato, al 30 aprile 2017, il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia, ai sensi:

- della Legge n. 238/2010, o alternativamente
- dell' articolo 16 del D. Lgs. n. 147/2015.

Si tratta, in estrema sintesi, di due regimi di favore che, al ricorrere di determinate condizioni, consentono ai lavoratori precedentemente residenti all'estero e che si trasferiscono in Italia, di godere di abbattimenti della base imponibile IRPEF derivante dai redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, svolto in Italia a seguito del rientro.

#### Detrazione dell'IVA per acquisti di unità immobiliari a risparmio energetico

Viene estesa all'anno 2017 la detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici.

In base a tale agevolazione risulta detraibile dall'IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'IVA versata per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dr.ssa Anna Landriscina*

**RSM Palea Lauri Gerla**

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [anna.landriscina@rsm.it](mailto:anna.landriscina@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

## Al via i controlli sulle residenze estere "fittizie"

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 3 marzo 2017)

Nel contesto di una sempre più serrata lotta all'evasione fiscale, anche di stampo internazionale, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato il proprio provvedimento che identifica i criteri per selezionare, ai fini di un controllo fiscale, coloro che, a partire dal 1° gennaio 2010, si sono iscritti all'Anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE) e che, al contempo, non abbiano aderito alla procedura di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (cd. *Voluntary Disclosure*).

Il Provvedimento attua la normativa contenuta, da ultimo, nel D.L. n. 193/2016 (art. 7, comma 3), in base alla quale i dati dei richiedenti l'iscrizione all'Aire vengono resi disponibili all'Agenzia delle Entrate al fine di formare delle *liste selettive* per i controlli relativi ad attività finanziarie ed investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

In base al contenuto del Provvedimento del 3 marzo, i criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive, "basati anche su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia", sono i seguenti:

- residenza dichiarata in uno Stato "Black List";
- esistenza di movimenti di capitale da e verso l'estero, comunicati dagli operatori finanziari in base alle disposizioni di legge;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell'*effettiva presenza* in Italia del contribuente;
- utenze* elettriche, idriche, del gas e telefoniche *attive*;
- disponibilità* di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita Iva *attiva*;
- rilevanti *partecipazioni in società residenti* di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di *cariche sociali*;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA.

Nel Provvedimento è dato rilevare che oltre ai dati già noti e desumibili dall'Anagrafe Tributaria, assumono particolare rilievo i dati pervenuti, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, dalle Autorità fiscali estere, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali.

Ci si riferisce, in particolare:

- in ambito Ue, alla Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1), a sua volta modificata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), la quale prevede lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti, nonché lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all'estero;
- a livello extra-UE, agli Accordi con i Governi di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie secondo il cd. "Common Reporting Standard", protocollo attivo dal 1° gennaio 2017 e che coinvolge un centinaio di Paesi;

- infine, con specifico riferimento agli Stati Uniti, occorre fare riferimento all'accordo "FACTA", in base al quale l'Agenzia delle Entrate riceve le informazioni sui conti detenuti negli USA dai soggetti residenti già dall'anno di riferimento 2015.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dr. Elio Palmitessa*

**RSM Palea Lauri Gerla**

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [elio.palmitessa@rsm.it](mailto:elio.palmitessa@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

### Validità delle operazioni intracomunitarie in assenza di iscrizione al VIES

(Corte di Giustizia Ue, Causa C-21/16, sentenza del 9 febbraio 2017)

L'archivio "VIES" (*Vat information exchange system*) è una banca dati istituita a livello europeo, che consente agli operatori di ottenere la conferma del numero di Partita IVA dei loro partner commerciali, e alle autorità tributarie nazionali di controllare le operazioni intracomunitarie e di rilevare eventuali irregolarità. Ogni Stato membro regolamenta l'accesso e l'iscrizione al VIES secondo modalità proprie.

L'Italia, in particolare, ha nel passato *subordinato* la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie all'iscrizione al VIES, di fatto rendendo la suddetta inclusione quale requisito essenziale per l'operatività delle imprese a livello comunitario. Successivamente, è stato consentito alle imprese di poter comunque effettuare operazioni intracomunitarie, anche nella fase intercorrente tra la richiesta e la concessione di iscrizione al VIES, pur permanendo "l'obbligo di essere inclusi nell'archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione" (fonte: sito dell'Agenzia delle Entrate).

Nel caso giunto al vaglio dei giudici europei, ad una società portoghese era stata contestata l'effettuazione di operazioni intracomunitarie (e, pertanto, in regime di esenzione dall'IVA), rese nei confronti di un soggetto passivo IVA, stabilito in Spagna e *privo di iscrizione* al sistema VIES.

La Corte di Giustizia, pertanto, si è dovuta esprimere circa la validità dell'effettuazione di operazioni "intracomunitarie" in assenza dell'iscrizione al VIES di una delle due controparti.

I giudici di Strasburgo hanno a tal proposito evidenziato che:

- quale regola generale, gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nell'Unione europea, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo;
- l'esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente e quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione;
- l'esistenza del sistema VIES risponde all'esigenza, prevista all'articolo 27 del regolamento n. 1798/2003 e, a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 17 del regolamento n. 904/2010, che gli Stati membri dispongano di una banca dati elettronica contenente un registro delle persone cui essi hanno attribuito numeri di identificazione IVA;
- né la Direttiva IVA (ed in particolare l'articolo 138, paragrafo 1), né la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea menzionano, tra le *condizioni sostanziali* di una cessione intracomunitaria elencate esaustivamente, l'obbligo per l'acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA (cfr. in tal senso, la sentenza del 6 settembre 2012, caso "Mecsek-Gabona", C-273/11), né, a maggior ragione, l'obbligo che quest'ultimo sia registrato ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie al sistema VIES.

Pertanto, hanno concluso i giudici, non costituiscono condizioni sostanziali per l'esenzione dall'IVA di una cessione intracomunitaria né l'ottenimento da parte dell'acquirente di un numero di identificazione IVA,

valido ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie, né la sua iscrizione al sistema VIES.

In entrambi i casi, infatti, si tratta soltanto di requisiti formali, che non possono porre in discussione il diritto del venditore all'esenzione dall'IVA allorché ricorrano le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dott. Gabriele Giardina*

**RSM Palea Lauri Gerla**

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [gabriele.giardina@rsm.it](mailto:gabriele.giardina@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

## SCADENZE – MARZO 2017

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.  
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
  - in materia di IVA
  - in materia di imposte sui redditi ed IRAP
  - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro

---

**martedì 7**

---

**Invio Certificazione Unica**

---

Entro la data odierna va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate la "Certificazione Unica" relativa al 2016: si ricorda che tale certificazione ha sostituito ed accorpato, dal 2016, i precedenti modelli di certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilato (mod. CUD) e le certificazioni dei compensi erogati a lavoratori autonomi, occasionali, agenti, ecc.

Per ogni Certificazione Unica non inviata/errata/tardivamente trasmessa è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, fino ad un massimo di 50.000 euro.

La consegna della certificazione unica ai soggetti interessati è da effettuarsi entro il 31 marzo.

---

**giovedì 16**

---

**Tassa Libri Sociali**

---

Termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri sociali.

### **Soggetti obbligati**

Società di capitali.

### **Modalità operative**

Versamento mediante modello F24 di:

- € 309,87, se il capitale sociale *non supera*, alla data del 1° gennaio 2017, l'importo di € 516.456,90;
- € 516,46, se il capitale sociale *supera*, alla data del 1° gennaio 2017, l'importo di € 516.456,90.

Si ricorda che l'importo della tassa *prescinde* dal numero dei libri e delle relative pagine che la società ha in essere.

### **Codice Tributo**

7085 "Tassa annuale vidimazione libri sociali"

---

## Versamento Saldo IVA 2016

---

Entro il termine odierno i contribuenti interessati effettuano il conguaglio dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 2016.

Si ricorda che:

- il versamento può essere frazionato in rate mensili (termine ultimo della rateizzazione: novembre);
- il versamento **non** può essere prorogato alla data di scadenza del versamento delle imposte sui redditi relative al 2016.

**Codice Tributo**

**6099** "Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale"

---

## venerdì 31

---

### Rottamazione delle cartelle esattoriali

---

Entro la data odierna va presentata la richiesta di accesso alla procedura di "rottamazione" delle cartelle esattoriali. Occorre a tal fine consegnare l'apposito modello presso gli sportelli di Equitalia, ovvero trasmetterlo via email o PEC.

Le somme dovute verranno poi comunicate da Equitalia entro il 31 maggio 2017, mentre il pagamento potrà avvenire, a scelta del contribuente, in unica rata ovvero fino a 5 rate, "spalmate" tra il 2017 ed il 2018.

---

### Versamento F.i.r.r. su provvigioni agenti 2016

---

Termine per il versamento all'Enasarco, da parte delle imprese preponenti, del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (F.i.r.r.) relativo all'anno precedente: i versamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il sistema *on-line*.

La misura del F.i.r.r. varia in ragione della tipologia di agente e del volume provvigionale annuo, come da tabella di sintesi riportata:

Tipologia Agente	Volume provvigioni	Aliquota
Monomandatario	Fino ad € 12.400	4%
	Oltre € 12.400 ed entro € 18.600	2%
	Oltre € 18.600	1%
Plurimandatario	Fino ad € 6.200	4%
	Oltre € 6.200 ed entro € 9.300	2%
	Oltre € 9.300	1%

## APPROFONDIMENTO

### La disciplina 2017 dei "super-ammortamenti"

La "Legge di Stabilità 2017" (Legge n. 232/2016, art. 1, commi 8-13) ha disposto la proroga a tutto il 2017 dell'agevolazione meglio nota come dei cd. "super ammortamenti", *ampliando* al contempo la misura dell'agevolazione a fronte di talune tipologie di investimento.

Più in dettaglio, l'ultima Legge di Stabilità ha esteso le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste per l'annualità 2016, istituendo altresì una nuova maggiorazione del 150% a fronte degli investimenti su beni ad "alto contenuto tecnologico" (cd. "Industria 4.0").

Di seguito si illustrano i tratti salienti dell'agevolazione: tenuto conto che sono state richiamate gran parte delle norme già dettate in tema di super-ammortamenti "edizione 2016", si rimanda altresì all'approfondimento contenuto nelle Tax News 2016/1 per una disamina completa.

#### Periodo di validità degli investimenti agevolati

L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017, estendendo in realtà l'orizzonte temporale sino al 30 giugno 2018, laddove gli investimenti si riferiscano:

- ad *ordini accettati* dal venditore entro la data del *31 dicembre 2017* e purché,
- entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di *acconti* in misura non inferiore al 20%.

#### Il super ammortamento del 140%

Il comma 8 proroga l'aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.

Per quanto riguarda gli investimenti in veicoli e agli altri mezzi di trasporto, a differenza dell'agevolazione 2016, il beneficio viene ora riconosciuto *solo* a condizione che gli stessi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli investimenti in autoveicoli cui consegue una limitata deducibilità fiscale).

Occorre ricordare che l'agevolazione compete a fronte dell'acquisto (o del godimento mediante contratto di leasing finanziario) di beni strumentali e nuovi.

Ripercorrendo concetti già espressi in passato dall'Agenzia delle Entrate,

- sono da considerarsi "strumentali" i beni di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa (cfr. in tal senso la Circolare 5/E del 19 febbraio 2015);
- un bene è considerato "nuovo" ai sensi della normativa *se mai utilizzato da altri soggetti*: è quindi agevolabile quando l'acquisto dal produttore o dal rivenditore, da parte di un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore stesso, e se non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto.  
È già stato a suo tempo precisato che il requisito della novità è riconosciuto anche al bene in mostra presso uno *show room* e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.

#### L'iper ammortamento del 250%

Come accennato, la Legge di Stabilità 2017 introduce un nuovo e maggiore beneficio a fronte di



investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, volti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge, riportato di seguito).

A fronte di tali investimenti la maggiorazione del costo di acquisizione riconosciuta è del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

Beni agevolabili al 250% (Allegato A)

Trattasi dei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi,
- dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti,
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità,
- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID -Radio Frequency Identification),
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore, dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,

- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Il comma 10 della normativa concede ai soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento al 250% e che investono in beni *immateriale strumentali* (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici, come da elencazione riportata oltre) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40%.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nelle proprie *faq* relative all'agevolazione, ha ulteriormente precisato che se il software è "embedded" (e quindi acquistato assieme al bene), ed è necessario al funzionamento del bene materiale "iper tecnologico", lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'iperammortamento del 250%.

Sempre al MISE è stato chiesto di chiarire se risulta applicabile il super-ammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella tabella B, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, *ma non agevolato perché acquistato già da alcuni anni dall'impresa*.

Sul punto è stato specificato che il beneficio è riconosciuto ai "soggetti" che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, secondo il MISE,

*"mette in relazione il bene immateriale con il "soggetto" che fruisce dell'iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale ("oggetto" agevolato)"*

e pertanto, il software rientrante nell'allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iper ammortamento del 150%, *indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato*.

#### *Beni immateriali agevolabili (allegato B)*

Elenco dei beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»:

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain ( cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità ( cybersystem),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati ( cybersecurity),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

### Oneri documentali

A fronte degli investimenti che consentono gli iper-ammortamenti, e dei connessi investimenti in beni immateriali, la legge impone degli oneri in capo alle imprese che vogliono avvalersi del beneficio.

Più in dettaglio, occorre redigere:

- una apposita dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (per gli acquisti di costo unitario fino a 500.000 euro),
- una apposita perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato (per gli acquisti di costo unitario oltre i 500.000 euro).

Tali documenti debbono attestare che il bene:

- possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati,

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'interconnessione è presente quando il bene:
  - scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  - è identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Il MISE ha specificato che la perizia deve essere effettuata per *singolo* bene acquisito di € 500.000, non potendo invece ricomprendere tutti i beni di valore superiore a detta soglia acquistati nel corso dell'esercizio.

#### Acconti d'imposta

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte.

#### Esclusioni

Il comma 13 ribadisce che sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dr. ssa Silvia Cirillo*  
**RSM Palea Lauri Gerla**  
Foro Buonaparte, 67

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [silvia.cirillo@rsm.it](mailto:silvia.cirillo@rsm.it)  
[www.rsm.it](http://www.rsm.it)



## FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO (IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

### LO SAPETE CHE...

#### L'adozione di una policy sugli strumenti informatici permette di utilizzare i dati raccolti anche per fini disciplinari?

L'adozione di una policy che regolamenti l'utilizzo degli strumenti informatici (ad es. Internet, posta elettronica, tablet e smartphone) messi a disposizione dei dipendenti, conformemente a quanto previsto dalla normativa dettata in materia di privacy, consente al datore di lavoro di utilizzare i dati raccolti con tali strumenti per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli disciplinari.

### SENTENZA DEL MESE

#### Legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che vende su Internet, sotto falso nome, prodotti del proprio datore di lavoro

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con ordinanza n. 4703 del 20 febbraio 2017, si è pronunciato sul ricorso ex art. 1, comma 48 ss. L. 92/2012 presentato da un lavoratore avverso il licenziamento per giusta causa intimatogli da una Società nostra cliente per aver venduto su *internet*, sotto falso nome, prodotti della stessa. La Società era giunta alla conclusione di procedere con un simile provvedimento all'esito delle indagini condotte da un'agenzia investigativa autorizzata.

Il ricorrente, sia in sede di giustificazioni, sia nel ricorso, aveva omesso di negare i fatti contestati ovvero di fornire alcuna controdeduzione al riguardo, dichiarando di essere tenuto a conferire esclusivamente *"con l'autorità procedente"*. Il Giudice assegnatario della causa, in primo luogo, si è pronunciato d'ufficio sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal lavoratore, affermando che **con il ricorso Fornero "non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 (dell'art.1 L. 92/2012)"** e che *"pertanto, le ulteriori diverse domande, fondate su altri fatti costitutivi, (quale quella qui elevata, fondata sul danno biologico), vanno ritenute inammissibili"*.

Inoltre il Giudice, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, ha rigettato l'istanza con cui il ricorrente aveva chiesto l'esclusione del documento prodotto dalla Società sul rapporto investigativo, in quanto **"il datore di lavoro può controllare direttamente, mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno (agenzia investigativa, come nella specie) l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione; ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente"**. Da ultimo, in merito alla sussistenza del fatto posto alla base della contestazione disciplinare, il Giudice ha affermato che il ricorrente *"anche nelle giustificazioni rese dopo la contestazione disciplinare, non fornisce alcun dato effettivamente utile a manifestare la propria estraneità ai fatti (...)"*, precisando che *"sarebbe stato sufficiente indicare una provenienza lecita degli oggetti, al fine di evitare ogni tipo di complicazione"*.

A questo proposito il Giudice ha, altresì, rimarcato che *"neppure nel corso della odierna udienza (ndr prima udienza il dipendente) ha fornito una adeguata contestazione a sostegno della principale delle sue asserzioni, ossia l'insussistenza del fatto contestato"*. Il Giudice è così giunto alla conclusione che **"il comportamento callido e fraudolento del lavoratore determina certamente una irreversibile frattura del rapporto di fiducia che giustifica ampiamente il recesso datoriale"**, rigettando integralmente il ricorso e condannandolo alle spese di lite.

## NORMATIVA

### La Camera ha approvato in via definitiva il ddl Mille proroghe

Nella seduta del 23 febbraio 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge C. 4304 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (c.d. Milleproroghe). In tema di lavoro il provvedimento in esame, tra le altre, prevede: (i) il **differimento di un anno**, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, della decorrenza dell'obbligo di **tenuta telematica del libro unico del lavoro** presso il Ministero del lavoro; (ii) la **proroga di sei mesi**, dal 12 aprile 2017 al successivo 12 ottobre, dell'**obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno** (escluso quello dell'evento), previsto dall'art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 81/2008; (iii) il **differimento di un anno**, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, dell'obbligo di **assunzione di un lavoratore disabile** per le aziende che occupano da **15 a 35 dipendenti**; (iv) la **concessione per tutto il 2017 alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta** – entro un limite di spesa di 117 milioni di Euro, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata – di un **ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria**, fino al limite di 12 mesi. Ciò in deroga ai limiti di durata massima prevista dalla normativa dettata in materia, ovvero alias la disposizione introdotta dal decreto correttivo del Jobs Act per il 2016.

## GIURISPRUDENZA

### Il rapporto tra una società di capitale ed il suo amministratore non è assimilabile ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, hanno risposto al quesito inerente la natura del rapporto intercorrente tra **la società per azioni ed il suo amministratore**, alias se sia qualificabile come lavoro parasubordinato o autonomo (ovvero estraneo a tale ambito). Nello specifico le Sezioni Unite hanno statuito che l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni **sono legati ad essa da un rapporto di tipo societario che**, anche in considerazione (i) della immedesimazione organica che si realizza tra la persona fisica e l'ente e (ii) dell'assenza del requisito della coordinazione, **non è ricompreso tra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ.** In altri termini il rapporto in questione **non è assimilabile né ad un contratto d'opera né tantomeno ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato**. Le Sezioni Unite attuano così una inversione di tendenza rispetto alla decisione dalle stesse assunta nel 1994 (sentenza n. 10680) allorquando avevano affermato che all'interno dell'organizzazione societaria, l'attività dell'amministratore doveva considerarsi continuativa, coordinata nonché prevalentemente personale e quindi soddisfare i requisiti di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'operato gestorio.

### E' legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che consuma beni aziendali nonostante la modestia del pregiudizio subito dal datore di lavoro

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 149 del 10 febbraio 2017, ha dichiarato **legittimo il licenziamento per giusta causa** intimato ad un dipendente **per aver consumato abusivamente beni aziendali** (cibi e bevande) **sul posto di lavoro**. Nella fase sommaria, il giudice adito dal lavoratore con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, aveva considerato illegittimo il licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice dell'opposizione, in riforma dell'ordinanza del primo giudice, con la sentenza in commento, ha dichiarato legittimo il licenziamento, **nonostante la modestia del pregiudizio aziendale**, valorizzando tra l'altro i seguenti aspetti: (i) i testimoni avevano riferito che il lavoratore non era nuovo a comportamenti simili a quelli che avevano motivato l'atto di recesso; (ii) il lavoratore aveva negato i fatti contestati anziché



ammetterli; (iii) la posizione rivestita dal lavoratore (assistente responsabile di un reparto). Da questa sentenza emerge in ogni caso che, nel valutare la proporzionalità tra il fatto addebitato e il provvedimento adottato, ciò che rileva è la **ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento**. Ciò in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti, a prescindere dalla assenza o dalla tenuità del danno patrimoniale eventualmente arrecato.

### **I dirigenti apicali che non godono delle ferie non hanno diritto alla relativa indennità sostitutiva**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2000 del 26 gennaio 2017, è tornata a pronunciarsi sul diritto del dirigente ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle **ferie maturate e non godute** e sul relativo onere probatorio. Nello specifico la Corte ha affermato che la maturazione di tale diritto (e il conseguente riparto probatorio) è strettamente connessa al ruolo ricoperto dal dirigente all'interno dell'azienda. Pertanto **i dirigenti cd. "apicali"** o comunque i dirigenti che per la indiscutibile posizione ricoperta si trovano nella condizione di non dover rendere conto dettagliatamente delle loro decisioni personali in tema di ferie, **non hanno diritto alla relativa indennità sostitutiva qualora non ne abbiano goduto in costanza di rapporto di lavoro**, a meno che non provino la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione. Per contro, **il personale dirigenziale non in posizione apicale** o comunque privo nei fatti del potere di autodeterminazione delle ferie, **soggiace al principio generale secondo cui il lavoratore, per ottenere il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha soltanto l'onere di provare di aver lavorato nei giorni ad esse destinati, incombendo sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento**.

### **Legittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori, pur presentandosi sul luogo di lavoro**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1912 del 25 gennaio 2017, ha confermato la decisione dei giudici del Tribunale di Roma, dichiarando **legittimo il licenziamento per giusta causa** intimato ad un **dipendente che, assegnato a mansioni inferiori, si era reiteratamente rifiutato, sul posto di lavoro, di svolgere i nuovi compiti**, assumendo un **atteggiamento sprezzante e minaccioso** verso i vertici aziendali. Secondo la Cassazione, infatti, l'illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa purché **"tale reazione sia connotata da caratteri di positività, risultando proporzionata e conforme a buona fede"**. Valutazione questa che, sempre a parere della Corte, risulta però superflua qualora il lavoratore (come nel caso di specie) non si sia limitato al rifiuto della prestazione, ma abbia tenuto comportamenti **"autonomamente illegittimi"**, quali l'occupazione di spazi aziendali o l'uso di espressioni ingiuriose e sprezzanti nei confronti del datore o del superiore. Orbene il lavoratore demansionato che si presenta sul posto di lavoro rinuncia all'eccezione di inadempimento nei confronti del datore di lavoro e, quindi, non può rifiutarsi di svolgere con diligenza, correttezza e buona fede la propria prestazione.

### **Il datore di lavoro può disdettare l'accordo sindacale sul premio di risultato**

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 342 depositata il 7 febbraio 2017, ha osservato che il **datore di lavoro può disdettare l'accordo collettivo aziendale istitutivo del premio di risultato** nel caso in cui **tale facoltà sia prevista dall'intesa originaria e venga esercitata entro i termini pattuiti tra le parti**. Ciò in quanto, l'istaurazione di un rapporto contrattuale tra due parti **"comporta la nascita di un vincolo che non può essere posto nel nulla per iniziativa unilaterale, salvo che non siano previste previsioni contrattuali che attribuiscano alle parti il potere di estinguere unilateralmente il rapporto"**. E nel caso in esame, l'accordo, oltre a prevedere una durata iniziale del premio, statuiva che (i) lo stesso doveva intendersi rinnovato tacitamente di anno in anno e (ii) tale rinnovo poteva essere evitato se una delle parti ne dava espressa disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza con comunicazione a mezzo



raccomandata con ricevuta di ritorno. Orbene, non può che considerarsi legittimo il comportamento del datore di lavoro che, alla scadenza del contratto, impedisce il suo rinnovo, dandone disdetta.

### **Obbligo di repêchage nelle imprese collegate: l'onere della prova grava sul datore di lavoro**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 160 del 5 gennaio 2017, è tornata a pronunciarsi sull'obbligo di **repêchage nelle imprese collegate**. Nel caso di specie un lavoratore veniva licenziato per **giustificato motivo oggettivo** da una società controllata all'80% da un'altra, senza offrirgli alcuna possibilità di **repêchage**. Avverso il licenziamento il lavoratore si rivolgeva al Tribunale per ottenere il riconoscimento di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento espulsivo irrogato con la conseguente condanna in solido delle due società, per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage. Il Tribunale adito, così come la Corte d'Appello territorialmente competente, nel rigettare l'eccezione del dipendente, avevano affermato che gravava sul lavoratore l'onere di provare quegli indici indispensabili ai fini del riconoscimento del centro unico di imputazione, quali l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo, il coordinamento tecnico amministrativo e finanziario ecc. Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione. Secondo la Suprema Corte i giudici di merito avevano mancato di considerare due elementi, tra cui il **chiaro collegamento** tra le due società in ragione del quale l'**individuazione del personale eccedentario** avrebbe dovuto estendersi all'**intero gruppo societario**. E in ogni caso, a parere della Cassazione, **grava interamente in capo al datore di lavoro**, in virtù del **principio di vicinanza della prova**, l'onere probatorio relativo all'assolvimento dell'obbligo di **repêchage**.

### **Il licenziamento per superamento del periodo di comperto**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 284 del 10 gennaio 2017, è intervenuta in tema di **licenziamento per superamento del periodo di comperto** affermando innanzitutto che nel relativo computo non incidono i pomeriggi in cui il lavoratore si sottopone a specifici trattamenti sanitari, allorché il lavoratore stesso, in regime di part time, abbia regolarmente svolto la propria attività al mattino. Inoltre la Corte ha affermato, conformandosi così ad un orientamento pressoché consolidato, che tale tipologia di licenziamento è **assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo** e non ad un licenziamento disciplinare. Pertanto lo stesso **non necessita** di una descrizione dettagliata di **tutti gli elementi** relativi alle ragioni ad esso sottese (indicazione dei singoli giorni di assenza, bastando il numero totale delle assenze in un determinato arco temporale). Resta comunque **fermo l'onere** per il datore di lavoro **di provare poi in giudizio i fatti costitutivi** il provvedimento espulsivo. Nella medesima pronuncia la Corte di Cassazione ha, altresì, osservato che l'**invio** al datore di lavoro **durante il periodo** in cui si è in **ferie** di un **certificato di malattia** che copra i giorni feriali comporta il **mutamento del titolo dell'assenza** con la loro conseguente rilevanze per il conteggio del comperto.

### **Art. 18 St. Lav., lavoro accessorio e appalti: la decisione della Consulta**

La Corte Costituzionale, lo scorso 11 gennaio, si è pronunciata sull'ammissibilità dei **3 quesiti referendari** proposti dalla CGIL, relativi (i) all'**articolo 18** dello Statuto dei Lavoratori ed al ripristino della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, (ii) alla **cancellazione dei voucher** e (iii) al **ripristino, in materia di appalto**, della **responsabilità solidale** tra committente ed appaltatore. In particolare, la Consulta ha dato **via libera** agli **ultimi due quesiti** referendari, sui quali si voterà in una data compresa tra il 16 aprile e l'11 giugno prossimi, pronunciandosi, invece, **in senso negativo** sull'**articolo 18** della legge 300/70. Una bocciatura definita dalla Corte Costituzionale di "**stretta misura**", con 7 voti a sfavore e 6 a favore del quesito. La Corte, che depositerà le motivazioni delle sentenze di cui sopra entro il 10 febbraio 2017, sembrerebbe aver rifiutato il quesito sull'articolo 18 poiché, così come presentato, si sarebbe trasformato in un referendum di tipo manipolativo, atto non a reintrodurre la vecchia formulazione dell'articolo 18 quanto, piuttosto, a immettere nel mondo del lavoro una



disposizione del tutto nuova, trasformando in propositivo il quesito e quindi, in quanto tale, del tutto inammissibile.

## PRASSI

**Indicate le modalità applicative dell'una tantum forfettaria prevista dall'Accordo di Rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata e l'installazione di impianti**

Il **19 gennaio 2017**, a seguito dell'esito positivo della consultazione certificata dei lavoratori, è stato sottoscritto formalmente l'Accordo di Rinnovo del **CCNL per l'industria metalmeccanica privata e l'installazione di impianti** che è, dunque, pienamente efficace. In tale occasione le Parti hanno, altresì, definito il testo contrattuale relativo alle **modalità applicative dell'una tantum forfettaria di 80 Euro lordi** da corrispondersi, con la retribuzione afferente al mese di marzo 2017, ai lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017. Nello specifico, questi 80 euro sono **suddivisibili in quote mensili** in funzione della durata del rapporto nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017. Viene precisato che la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. Ai fini della determinazione dell'una tantum sono **utili tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione** per malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale comprese le tipologie di CIG. **Non** sono, invece, **utili** ai predetti fini i casi di **aspettativa non retribuita**. Si tratta di un importo comprensivo dei riflessi sugli istituti diretti ed indiretti ed è **escluso dalla base di calcolo del TFR**.

**Sono vietati i controlli massivi, prolungati ed indiscriminati sugli strumenti informatici concessi in dotazione ai dipendenti**

Con il **provvedimento n. 547** del 22 dicembre 2016 e pubblicato nella newsletter del 17 febbraio 2017, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che il **datore di lavoro non può** accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti nei dispositivi concessi in dotazione ai dipendenti. Secondo il Garante, il datore di lavoro, **pur avendo la facoltà di verificare l'esatto adempimento della prestazione ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro** da parte del dipendente, deve comunque salvaguardare la libertà e la dignità, attenendosi alle prescrizioni di legge. La disciplina lavoristica in materia di controlli a distanza (nella specie art. 4 dello Statuto dei Lavoratori nella sua *"nuova formulazione"* post Jobs Act), peraltro, non consente di **effettuare** attività idonee a realizzare, anche indirettamente, **un controllo massivo, prolungato ed indiscriminato** della prestazione del lavoratore. E in ogni caso, ribadisce il Garante, **i lavoratori devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato** in merito alle modalità di utilizzo degli strumenti in questione e all'eventuale effettuazione di controlli. Ciò in quanto l'assenza di una esplicita policy al riguardo può determinare una legittima aspettativa del dipendente (o di terzi) di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare

*Avv. Vittorio De Luca*

**De Luca & Partners**

Largo A. Toscanini, 1

20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: [info@delucapartners.it](mailto:info@delucapartners.it);

[www.delucapartners.it](http://www.delucapartners.it)



oppure

*Dott. Stefano Turchini*

**HR Capital**

Gall. San Babila 4/B

20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: [info@hrcapital.it](mailto:info@hrcapital.it)

[www.hrcapital.it](http://www.hrcapital.it)



## RSM PALEA LAURI GERLA

Milano – Foro Buonaparte 67, 20121 – Milano (operating office)

Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

**P.IVA e CF: IT13174301005**

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

